

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 43 del 21 Dicembre 2016

*Lo staff Tuttocamere.it  
ti augura*



## **1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale**

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

**Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2017:**

**a) nel caso di società di persone** - se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2016, oppure

**b) nel caso di società di capitali e società cooperative** - se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2017:**

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2016 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017**;

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2016 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017**;

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-septiesdecies C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2016;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2016 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2017**.

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

## **2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2016**

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2016**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM.

La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di **euro 3,00** da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2017 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Ricordiamo che il codice meccanografico è un codice statistico rilasciato alle **imprese che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero** di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

Il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), con la **Circolare n. 3576C/ del 6 maggio 2004**, ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del codice meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del Codice stesso, prevedendo la **"convalida annuale"**.

Le nuove disposizioni prevedono che il codice meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e che risultino in regola con il versamento del diritto annuale.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "**ditte operanti con l'estero**".

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del codice meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ITALIANCOM** (*Italian companies around the world*). ITALIANCOM diventa, perciò, un archivio sempre aggiornato, utile sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali partners, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

### **3. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2017 scendono dallo 0,2% allo 0,1%**

Con **decreto del 7 dicembre 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2017 - scende dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio dello 0,1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il giorno del versamento tardivo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

### **4. TASSO PER OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Dal 1° gennaio 2017 passa dallo 0,95% allo 0,93%**

A decorrere **dal 1° gennaio 2017**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,93%**.

A stabilirlo il **decreto direttoriale 14 dicembre 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico, recante l'aggiornamento del **tasso** da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni a favore delle imprese**, il cui testo è stato reso noto sul sito istituzionale del Ministero il 15 dicembre 2016, in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto direttoriale concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 2017, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. 14 del 19 gennaio 2008), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella completa con le variazioni del tasso clicca qui.](#)

### **5. IMPRESE DI PULIZIA - Iscrizione nelle fasce di classificazione da parte di imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio - Periodo di riferimento - Chiarimenti dal Ministero**

Nel caso di imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio il **periodo di riferimento per il triennio, o biennio**, di cui all'articolo 3 del D.M. n. 274 del 1997 (recante «*Regolamento di attuazione degli articoli*

1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82»), deve essere **commisurato all'esercizio sociale**, e che il **volume di affari maturato nel settore**, da doversi considerare per l'individuazione della fascia, va conseguentemente **dedotto dai bilanci presentati dall'impresa** in relazione agli esercizi sociali considerati.

E' questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 14 dicembre 2016, Prot. n. 392763**, emanato in risposta ad un quesito posto sul periodo di riferimento per l'iscrizione nelle fasce di classificazione.

In particolare il quesito posto al Ministero riguarda il caso di una società a responsabilità limitata attiva al Registro Imprese dal dicembre 2012, che presenta la SCIA per lo svolgimento dell'attività di pulizia e disinfezione in data 29 ottobre 2014, e, in data 10 novembre 2016, presenta la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto 7 luglio 1997, n. 274.

La società, risulta quindi a tale data operare nel settore da un periodo inferiore al triennio, presentando la domanda di inserimento nelle fasce facendo riferimento ai due anni, calcolandoli dal 29 ottobre 2014.

Il Ministero ricorda che la normativa di riferimento è quella dettata all'articolo 3 (rubricato «*Fasce di classificazione*») del decreto 7 luglio 1997, n. 274, dove si stabilisce che le imprese di pulizia:

1) ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi, saranno iscritte, a domanda, nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, **secondo precise fasce di classificazione** (comma 1);

2) saranno **classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA**, realizzato mediamente **nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni**.

Il Ministero, richiamando un proprio precedente **Parere del 4 ottobre 2010, Prot. n. 134535**, ribadisce che il periodo di riferimento di cui al D.M. n. 274/1997 "*vada commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese e che il volume di affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese*".

Pertanto, venendo al caso specifico oggetti del quesito - avendo l'impresa depositato i bilanci relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, e non ancora quello relativo all'anno 2016, ed avendo avviato l'attività di pulizia nell'ottobre 2014 - dovranno essere presi in esame, per ricavarne il volume di affari, i **bilanci relativi agli anni 2014 e 2015**; non è dunque necessario, **maturato in questo modo il biennio minimo**, attendere il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2016.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle imprese di pulizia e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **6. DURC ONLINE - Le modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2016 - Imprese del settore edile e imprese soggette a procedure concorsuali - Dall'INAIL nuove istruzioni**

Il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016**, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l'**articolo 2**, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'**articolo 5**, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Le modifiche sono state successivamente illustrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella **circolare 2 novembre 2016, n. 33**.

L'INAIL, con la **circolare n. 48 del 14 dicembre 2016**, illustra la portata delle due modifiche introdotte dal citato decreto del 23 febbraio 2016, con particolare riferimento alle **imprese operanti nel settore edile** e alle **imprese soggette ad alcune procedure concorsuali**.

Le nuove disposizioni - precisa la circolare - si applicheranno alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.

**Per quel che riguarda il settore edile**, la circolare fa riferimento al fatto che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste anche in capo alle imprese che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia:

- *applicano il contratto collettivo nazionale (CCNL) del settore edile;*

- *aderiscono, esplicitamente o implicitamente, al CCNL edilizia a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.*

La circolare ministeriale n. 33/2016 precisa altresì che le modifiche apportate all'art. 2 sono volte a chiarire l'ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali - effettuata dall'INPS ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato - e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.

Per queste imprese, **al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omissis** in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili, l'INPS effettua l'interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (CSC) edile.

Per quanto riguarda le **imprese soggette a procedure concorsuali**, nella circolare si ricorda che il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina la regolarità contributiva dell'impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività. In sostanza, è stata ora **inclusa anche l'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio** di cui all'articolo 206 della L.F. e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata **eliminata la condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali** per gli obblighi contributivi scaduti prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

Pertanto, anche in caso di **liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa va considerata regolare** per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente:

- *alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio* (comma 2);

- *alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria* (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di una possibile riammissione in bonis dell'impresa.

Resta fermo che **l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi**, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del DURC e per scaricare il testo della circolare INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito INAIL clicca qui.](#)

## **7. REVISORI LEGALI - Determinate la misura e le modalità di pagamento del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro - Versamento entro il 31 gennaio 2017**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, il **DECRETO 5 dicembre 2016**, con il quale è stata determinata la misura del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali..

A decorrere **dal 1° gennaio 2017**, l'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in **euro 26,85**.

L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione **entro il 31 gennaio di ciascun anno** e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono **tenuti al pagamento del contributo** i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

L'importo del contributo annuale è versato **mediante pagamento elettronico**, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), denominato «**PagoPA**» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici.

Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Nel caso di **omissis o ritardato pagamento dei contributi**, il Ministero dell'economia e delle finanze adotterà, nei confronti dei soggetti morosi, i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, dove si prevede dalla sospensione fino alla cancellazione dal Registro.

Abrogato il precedente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui pagamenti elettronici \(PagoPA\) clicca qui.](#)

## **8. CONSORZI DI BONIFICA - Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica**

I consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi nelle **categorie 9 (bonifica dei siti)** e **10 (bonifica di siti contenenti amianto)** dimostrando la **disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati**. A tal fine, dette attrezzature devono però essere cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio 2006.

Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al consorzio, degli altri **requisiti di idoneità tecnica** e di **capacità finanziaria** e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della **pregressa esecuzione di interventi di bonifica**, come disposto dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013; senza tale requisito non potrà essere perfezionata l'iscrizione nella classe A.

E' questo quanto chiarito dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la **Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016**, emanata in risposta ai quesiti posti dalle Sezioni regionali nei quali si chiedevano informazioni circa la possibilità dell'iscrizione all'Albo nelle categorie 9 e 10 dei Consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta, i quali, come previsto per gli analoghi consorzi di imprese di trasporto dei rifiuti contemplati dalla circolare n. 5130 del 22 luglio 1999, potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## **9. SISTRI - Aggiornato il documento "Gestione dei rifiuti respinti" - Dal 1° gennaio 2017 al via la piena operatività tra molti dubbi - Richiesta di proroga da parte della CNA**

1) Il 16 dicembre 2016 è stato pubblicato sul portale ufficiale del Sistri l'aggiornamento del documento "**Caso d'uso: Gestione rifiuti respinti** (versione del 7 dicembre 2016)".

In fase di compilazione della sezione di propria competenza della Scheda di movimentazione, il Destinatario può indicare, direttamente oppure a seguito di verifica analitica, uno dei seguenti esiti:

- **Rifiuto accettato;**
- **Rifiuto parzialmente accettato;**
- **Rifiuto respinto.**

Il documento illustra le **azioni che il produttore del rifiuto è tenuto ad effettuare** per la corretta gestione operativa, a partire dal momento in cui il destinatario del carico indichi "**Rifiuto respinto**" o "**Rifiuto parzialmente accettato**" come esito della movimentazione.

In entrambi i casi, "**Rifiuto respinto**" e "**Rifiuto parzialmente accettato**", il Produttore può optare per il rientro presso la propria sede oppure per una movimentazione verso altro destinatario dei rifiuti respinti, ovvero del quantitativo non accettato.

Le istruzioni - che rimandano, per ogni ulteriore dettaglio, al paragrafo "**Respingimento del rifiuto**" del Manuale Operativo - ricordano la necessità di **generare sempre una nuova Scheda di movimentazione** in cui indicare, in aggiunta ai dati richiesti per la procedura ordinaria, le informazioni relative alla collocazione dei rifiuti respinti.

2) A proposito di SISTRI, vogliamo ricordare che, in base a quanto stabilito dall'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla L. 30 Ottobre 2013, n. 125), come da ultimo modificato dall'art. 8 della L. 25 febbraio 2016, n. 21 (di conversione del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 – c.d. opera del "**Milleproroghe 2015**"), il **1° gennaio 2017**, fatte salve eventuali novità di fine anno, **scatterà la definitiva entrata in vigore operativa del SISTRI**, con l'abbandono del "doppio binario" e la piena applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 per le violazioni in materia.

3) La **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)**, con un comunicato stampa del 20 dicembre 2016, ha chiesto ufficialmente la proroga immediata dell'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI) in quanto a partire dal 1° gennaio le imprese non avranno a disposizione una normativa di riferimento e l'eliminazione per le imprese degli ulteriori costi sostenuti per un servizio non ancora entrato pienamente in funzione.

Il nuovo sistema, affidato tramite gara Consip ad Almaviva Spa, Telecom Italia Spa e Agriconsulting Spa, è, infatti, bloccato in attesa della decisione del TAR del Lazio (Ordinanza del 10 novembre 2016 n. 7114) su un ricorso avverso (proposto da Exitone Spa). La causa è stata rinviata per la trattazione al prossimo 25 gennaio 2017.

**A questo punto appare sempre più probabile l'inserimento di un ennesimo rinvio nel "decreto Milleproroghe" che sarà varato fra pochi giorni.**

LINK:

[Per scaricare il testo del documento aggiornato clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI clicca qui.](#)

## **10. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 281196 del 7 settembre 2016** risponde al quesito sulla ammissibilità per una ditta individuale artigianale, che esercita l'attività in un Comune, di aprire un'altra sede operativa nel territorio di un Comune vicino.

**2) La risoluzione n. 282668 del 7 settembre 2016** reca chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità da parte di un soggetto per il quale risultano due decreti penali di condanna, e su come applicare il quinquennio richiamato all'articolo 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59 del 2010.

**3) La risoluzione n. 282683 del 7 settembre 2016**, reca chiarimenti in merito all'attività di vendita al dettaglio esercitata dai produttori agricoli sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.

Stante quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere c) e d), del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che esclude i produttori agricoli dal rispetto del decreto legislativo n. 114 del 1998, si chiede se anche l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli rientri nella procedura di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (procedura di selezione tra diversi candidati potenziali).

**4) La risoluzione n. 293796 del 20 settembre 2016** reca ulteriori chiarimenti relativamente all'attività di massaggi Tuina o Thai Massage, ovvero di **massaggi rivolti al benessere della persona**.

**5) La risoluzione n. 294246 del 21 settembre 2016** risponde al quesito di un Comune in merito all'applicabilità della disciplina relativa alla liberalizzazione degli **orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio**, intervenuta con la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con riferimento, nello specifico, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero precisa che, nonostante le liberalizzazioni, restano comunque applicabili i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e pertanto:

- *permane l'obbligo per gli esercenti di **comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile:***

- *le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari **non si applicano** agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991 (la somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore, negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, ecc., negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, ecc.);*

- *permane l'obbligo, per gli esercenti, di **rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.***

Tali obblighi, infatti, non sono in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza ma rispondono alla diversa esigenza di garanzia di livelli minimi di prestazione per i servizi anche privati di rilevante interesse pubblico e di adeguata informazione ai consumatori.

**6) La risoluzione n. 331003 del 20 ottobre 2016** - emanata ad integrazione della precedente nota ministeriale del 7 settembre 2016, n. 281789 - reca ulteriori chiarimenti in merito a quanto disposto dall'articolo 83 (*Ambito di applicazione della documentazione antimafia*) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante il Codice Antimafia), sulla base di quanto precisato in una apposita nota dal Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/014203 del 15 settembre 2016.

**7) La risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016** riporta una serie di precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione all'attività di **commercio elettronico di auto nuove e usate**.

Il Ministero conferma, innanzitutto, sia l'ammissibilità della commercializzazione mediante la rete internet di autoveicoli nuovi o usati, che la necessità della comunicazione prevista dall'articolo 115 TULPS allorché l'attività, che integra una forma di intermediazione nella conclusione di contratti, sia svolta per conto terzi.

Precisa, inoltre, che consistendo necessariamente l'attività dell'agenzia solo nella ricerca di possibili acquirenti dei vari veicoli e nella promozione della conclusione di contratti per conto di terzi, non risulta necessaria la disponibilità di un deposito delle vetture proposte per la vendita, in quanto trattasi di operazioni che avvengono on-Line.

Permangono gli obblighi previsti per le agenzie di affari in genere, quali: l'obbligo di versamento di una eventuale cauzione, di tenuta di un registro giornale degli affari e di esposizione di una tabella delle operazioni e delle relative tariffe.

L'operatore commerciale, oltre alla SCIA, è tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendita di oggetti usati ai sensi dell'articolo 126 del T.U.L.P.S..

**8) La risoluzione n. 331084 del 20 ottobre 2016** risponde al quesito di un Comune che chiede se sia possibile esercitare l'attività di vendita al dettaglio del settore alimentare (vendita di frutta e verdura) su area esterna, scoperta, privata adiacente al locale, non soggetta al pubblico passaggio e, se eventualmente se ne ravvisi la possibilità, se sia necessaria la presentazione della SCIA per ampliamento della superficie di vendita.

**9) La risoluzione n. 338662 del 27 ottobre 2016** risponde al quesito se risulti ostantivo il seguente reato: l'importazione, la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, per il quale il soggetto richiedente è stato condannato a reclusione per 4 anni e 3 mesi e ad una multa di euro 20.000,00, con sentenza irrevocabile del 12 marzo 2013 e con pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici per 5 anni.

In base a quanto disposto alla lettera b) del comma 1 e al comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il reato commesso risulta ostantivo all'esercizio di attività commerciali e dal giorno in cui la pena risulta scontata il divieto permane per la durata di cinque anni.

**10) La risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016** reca chiarimenti se, al fine di agevolare i controlli da parte degli Organi di vigilanza circa la prevalenza della vendita dei prodotti propri dell'imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi, oltre che allo scopo di impedire che il consumatore sia indotto in errore circa la diretta riconducibilità dei prodotti posti in vendita all'attività di produzione diretta da parte dell'imprenditore agricolo, i prodotti che questi acquisti presso terzi non debbano quanto meno essere **collocati in aree o su scaffali separati dai prodotti del proprio fondo**, ovvero identificati mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza.

Secondo il Ministero non esistono norme della disciplina commerciale che impongano ai produttori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano con evidenza all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo.

La normativa si limita a stabilire che i produttori agricoli sono legittimati a vendere, senza osservare le prescrizioni del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione) **purché in misura non prevalente**. E' pertanto indispensabile contenere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) la vendita di prodotti non provenienti dai propri fondi.

**11) La risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016** reca ulteriori chiarimenti in merito alla norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il c.d. **consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato** utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

## **11. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Dall'Antitrust le osservazioni sulla durata e sui criteri di assegnazione dei posteggi - Richieste modifiche all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata**

Il prevedere un **termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni** può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell'offerta, e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli asserri esistenti nel mercato di riferimento.

Una durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale al rispetto dei principi comunitari della partita di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza e proporzionalità.

Per quanto riguarda i mercati ambulanti, il prevedere una durata della concessione eccessivamente lunga e accordare preferenza agli operatori già presenti valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, è in contrasto con l'articolo 12 della direttiva Servizi (2006/123/CE - cosiddetta *Bolkestein*) e con l'articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva questione.

E' necessario, pertanto, che l'**Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013), recante i principi per



l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, ed il **Documento delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, siano modificati, in coerenza con le disposizioni comunitarie.**

Lo ha ribadito l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** che, con **nota 78725 del 15 dicembre 2016**, ha formalmente invitato la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata (Stato, Regioni e Autonomie locali) ed il Ministero dello Sviluppo Economico a provvedere nei termini richiesti.

In sostanza sono da rivedere: **la durata minima (9/7 anni); i criteri di assegnazione dei posteggi** (i requisiti di anzianità o di esperienza pregressa vanno considerati in maniera residuale e non possono avere un peso decisivo).

Ricordiamo anche che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il **documento 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016**, ha anche fornito, ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche, le *“ linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell’Intesa che presentano particolari criticità, al fine di garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione”*.

Al punto 6 del documento è stata inoltre stilata una tempistica che dovrà essere adottata da tutte le Regioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell’Antitrust clicca qui.](#)

## **12. COMMERCIO - Illegittima la legge regionale che limita la liberalizzazione - Nuovo intervento della Corte Costituzionale**

La Regione e i Comuni che promuovono «accordi volontari» tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio, si pongono **in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella legislazione statale vigente** la quale è perentoria nell’affermare che l’attività commerciale va esercitata **«senza limiti e prescrizioni» concernenti gli orari**. Tale divieto riguarda ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio: sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori economici.

Così ha deciso la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 239/2016, depositata l’ 11 novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2016**, nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (*Codice del Commercio*).

Più precisamente, il ricorrente evidenzia che gli artt. 9, comma 4, e 13, comma 7, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015 prevedono **interventi regolativi degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali** attraverso la promozione di «accordi volontari» tra operatori e attraverso «programmi di valorizzazione commerciale», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza».

La Corte ricorda che il legislatore statale è intervenuto per assicurare la **liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali**, dapprima in via sperimentale e poi a regime, con l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Attualmente, in seguito alla modifica disposta dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande **non possono più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell’esercente.**

Tale ultima modifica, contenuta nel citato art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

La Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato.

A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 27 e n. 65 del 2013 e n. 104 del 2014, **ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali con le quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali**, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale.

Analogo contrasto deve essere ravvisato nella specie, con riferimento alle impuginate disposizioni della Regione Puglia, in quanto si pongono in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella descritta legislazione statale, in modo da determinare una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

### **13. SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità parziale della legge della Regione Piemonte n. 14 del 2015 - La Regione non può vietare la concorrenza sul trasporto**

**E' illegittima la legge regionale che vieta i servizi di car sharing e Uber.**

Così ha deciso la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 265/2016, depositata il 15 dicembre 2016**, nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato l'art. 1 della **legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14**, recante «*Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)*», che inserisce nella citata legge regionale l'art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, **può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC)**, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo di tali servizi dagli artt. 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Tra innovazioni tecnologiche e leggi che risalgono al periodo precedente alla "rivoluzione digitale" spesso accade che si creino dei contrasti, all'apparenza insanabili. Questo è ciò che avviene anche nel settore dei trasporti, dove una legge regionale, riprodotte una legge statale che risale al 1992, si pone in aperto contrasto con quei fenomeni di più recente nascita, quali il **car sharing** («*servizio che utilizza tecnologie satellitari e smartphone per effettuare la chiamata che rende disponibile il veicolo e per calcolare il corrispettivo dovuto*») e i "trasporti privati non di linea", quali quelli offerti da **Uber** («*servizio di trasporto attivo dal 2013 in Italia, a Roma e a Milano, che consente di prenotare un servizio alternativo al taxi, riservando l'automobile con autista tramite un sms o un applet, attivata da uno smartphone e con le stesse modalità di pattuire preventivamente il corrispettivo*»)

Secondo il ricorrente:

a) la finalità della modifica normativa è **riservare in via esclusiva l'attività di trasporto non di linea di persone ai servizi taxi e noleggio con conducente (NCC)**, mentre, prima della modifica, l'elencazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1995 poteva essere interpretata come non tassativa;

b) la disposizione censurata, pur in linea con quanto già stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 («*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*»), **eccede dalle competenze regionali**.

Pur riconoscendo che la legge quadro n. 21 del 1992 «*appaia inadeguata rispetto alle nuove possibilità di mobilità offerte dalle innovazioni tecnologiche e ulteriormente possibili in futuro*» (quali: i trasporti con tricicli elettroassistiti, diffusi nei centri storici; il **car sharing**; il «*c.d. servizio Uber*»), la censurata normativa piemontese, secondo la parte ricorrente, **vieterebbe l'offerta di questi servizi innovativi sul territorio regionale**, senza che neppure «*sia possibile da parte dello Stato, della regione o degli enti locali una qualsiasi forma di disciplina*» degli stessi servizi e di eventuali loro requisiti.

Così facendo, la legge eccederebbe dalla competenza regionale in materia di «trasporto locale», la quale riguarderebbe le modalità amministrative e tecniche dell'offerta dei servizi di trasporto, per invadere la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza»: sarebbe posta una barriera all'ingresso delle descritte offerte innovative nel «mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada», incidendosi così sullo sviluppo attuale e futuro di tale mercato e, dunque, sulla concorrenza nell'ambito dello stesso.

Da ciò deriverebbe la violazione, sul piano sostanziale, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, «*nella parte in cui assoggetta la legislazione anche regionale al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e al principio di concorrenza*». Sul piano formale prima ancora sarebbe altresì violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «*tutela della concorrenza*».

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

### **14. COOPERATIVE - Finanziati studi di fattibilità per progetti innovativi**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha finanziato **otto studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi progetti integrati e di filiera tra le imprese cooperative in ambiti innovativi**, per accompagnarle in percorsi di crescita e consolidamento sul mercato e di sostenerle nel posizionamento in prossimità della frontiera della conoscenza.

Gli studi sono stati realizzati da partenariati molto estesi di imprese cooperative, centri di ricerca e università, associazioni del mondo della cooperazione, etc., in grado di coprire con le proprie competenze ed esperienze un ampio ventaglio di aspetti legati alla fattibilità tecnica, economico-finanziaria, organizzativa e procedurale-amministrativa delle singole progettualità nei vari ambiti di riferimento.

L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito delle attività di promozione e sviluppo del movimento cooperativo (art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative").

Gli studi di fattibilità sono i seguenti:

- per un'agricoltura sociale ed ecosostenibile;
- per lo sviluppo delle cooperative di comunità;
- per la realizzazione di un meccanismo di stabilizzazione del prezzo del latte;
- per la realizzazione di un contratto di rete per un'agricoltura sociale;
- per la realizzazione di modelli innovativi per l'integrazione socio-sanitaria;
- per la promozione delle cooperative sociali di inserimento lavorativo;
- per la nascita e lo sviluppo di cooperative di professionisti nel settore della tutela della salute mentale;
- per la creazione di un'ampia filiera turistica cooperativa.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare gli studi di fattibilità e le schede di sintesi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 59/1992 clicca qui.](#)

## **15. OPEN DATA - Pubblicate le Linee Guida 2016**

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso disponibile il nuovo documento di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni italiane che rendono disponibili i propri dati in formato aperto.

Le **Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico 2016** agevolano attraverso una vera e propria check list la pubblicazione dei dati di tipo aperto da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico sono realizzate dall'Agenzia per l'Italia digitale che, in linea con quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), ha il compito di coordinare e promuovere le politiche nazionali di open data. In questa logica valorizzare il patrimonio informativo prodotto dalla pubblica amministrazione italiana significa **promuovere la cultura della trasparenza e dell'accountability attraverso i dati aperti** e, contestualmente, **valorizzare le pratiche di riuso dei dati governativi aperti** affinché diventino infrastruttura immateriale su cui chiunque possa sviluppare servizi innovativi.

L'attuale versione della Linee Guida Nazionali 2016 è il frutto di un processo di partecipazione attraverso cui Agenzia per l'Italia digitale ha chiesto a tutti gli interessati di contribuire con commenti e proposte di modifica ad una prima bozza del documento esposta a consultazione pubblica.

Dopo essere state valutate e ritenute coerenti con l'iniziativa, le osservazioni pertinenti sono confluite nella versione finale del documento.

In particolare le nuove Linee Guida 2016, semplificate rispetto alla precedente versione, pongono particolare attenzione su **due aspetti fondamentali**: da un lato la piena coerenza con la direttiva PSI 2.0 e con la normativa nazionale di recepimento e dall'altro l'introduzione del profilo nazionale di metadati DCATAP\_ IT per la documentazione dei dati della PA.

Le Linee guida 2016 **rappresentano un aggiornamento rispetto alla versione 2014**. Tale aggiornamento ha riguardato in particolare:

- la piena coerenza con la direttiva PSI 2.0 e con la normativa nazionale di recepimento,
- l'introduzione del profilo nazionale dei metadati DCATAP\_ IT,
- l'identificazione di un primo insieme di caratteristiche di qualità dei dati e relative misure,
- la definizione di una prima architettura dell'informazione del settore pubblico,
- la raccomandazione di una licenza di riferimento per tutti i dati della pubblica amministrazione che sia aperta e internazionalmente riconosciuta,
- una generale semplificazione rispetto alla precedente versione.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida 2016 clicca qui.](#)

## **16. ART BONUS - Caratteristiche e potenzialità del credito d'imposta per il mecenatismo - Un approfondimento dalla FNC**

L'art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 831, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 1062, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", ha introdotto nell'alveo delle misure e degli strumenti di natura tributaria approntati dal Legislatore al fine di sostenere la cultura, il c.d. **Art Bonus** il quale, com'è noto, consiste in un credito d'imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Nella sua fase genetica il credito d'imposta *de quo* era stato strutturato quale **misura agevolativa di carattere temporaneo**, ovvero sia limitata ai tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, e con un *quantum* di beneficio decrescente; la misura dello stesso, infatti, era del 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50 per cento delle erogazioni medesime effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il Legislatore ha mutato le predette caratteristiche rendendo l'Art Bonus un'**agevolazione fiscale permanente e strutturale** con una percentuale di beneficio fissa al 65 per cento delle erogazioni effettuate.

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC)** ha pubblicato, in data 15 dicembre 2016, un interessante documento (a firma di *Irene Giusti*) che ha come oggetto precipuo quello di una **ricognizione dei tratti caratterizzanti** nonché delle **peculiarità del beneficio *de quo*** il quale, a distanza di più di due anni dalla sua introduzione, e ad un anno dalla sua trasformazione da misura agevolativa temporanea in strutturale, presenta talune **rilevanti potenzialità** che dovrebbero determinarne un utilizzo ancora più diffuso, soprattutto da parte delle grandi aziende, di quello fino ad ora riscontrato.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **17. PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO - L'Antitrust sanziona l'ACI per l'imposizione di spese aggiuntive**

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è stato sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con una **multa da 3 milioni di euro**, per non aver rispettato il Codice del Consumo ove sancisce il **divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori** che utilizzino determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un'istruttoria nei confronti dell'Automobile Club d'Italia e della società da questo controllata (Aci Informatica S.p.A.), applicando l'articolo 62 del Codice del Consumo

All'esito del procedimento è stato accertato che l'Automobile Club d'Italia e l'Aci Informatica S.p.A. applicano una **commissione aggiuntiva ai consumatori che pagano la tassa automobilistica con carta di credito o bancomat**. Tale commissione, pertanto, si somma all'importo fisso di 1,87 euro che remunera il costo del servizio di riscossione del bollo.

In particolare, il servizio di pagamento *online* del bollo auto sul sito di ACI (c.d. *Bollonet*) prevede una maggiorazione del 1,2% sulla somma pagata per l'utilizzo della carta di credito.

Per il pagamento con *bancomat* presso le delegazioni ACI dislocate sul territorio, invece, è dovuta una commissione in misura fissa pari a 0,20 euro.

Prima della conclusione del procedimento, le parti coinvolte nell'istruttoria hanno ridotto la commissione richiesta per il pagamento del bollo con carta di credito sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it) ad un corrispettivo in cifra fissa pari a 0,75 euro.

L'Autorità, tuttavia, non ha considerato cessata la condotta contestata in quanto ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Consumo rileva l'applicazione in sé di detto sovrapprezzo a prescindere dall'entità dello stesso.

Per la violazione del citato articolo 62 è stata irrogata all'Automobile Club d'Italia e ad Aci Informatica S.p.A., in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2,8 milioni di euro.

L'antitrust, inoltre, ha irrogato alle Parti una sanzione di 200 mila euro in relazione alle **modalità ingannevoli** con le quali - sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it) - sono state fornite informazioni circa il servizio *Bollonet*.

L'Automobile Club d'Italia - con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 15 dicembre 2016 - prende atto della decisione assunta dall'AGCM pur non ritenendola condivisibile e nei confronti della quale si riserva ogni tutela.

LINK:

[Per accedere al sito dell'AGCM e scaricare il testo del comunicato stampa e del provvedimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ACI e scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

*I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 14 AL 20 DICEMBRE 2016)

**1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 dicembre 2016:** Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Decreto 17 ottobre 2016, n. 228:** Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Legge 15 dicembre 2016, n. 229:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 189/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 229/2016 clicca qui.](#)

**4) Legge 1 dicembre 2016, n. 230:** Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 5 dicembre 2016:** Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 dicembre 2016:** Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 14 AL 20 DICEMBRE 2016)**

**1) Direttiva (UE) 2015/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2015**, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 342/1 del 16 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2259 della Commissione del 15 dicembre 2015**, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 342/4 del 16 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Direttiva (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2015**, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 344/1 del 17 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, qualcuno la pensa così:*

**SE ESPRIMI UN DESIDERIO  
E' PERCHE' **VEDI CADERE UNA STELLA**  
SE VEDI CADERE UNA STELLA  
E' PERCHE' **STAI GUARDANDO IL CIELO**  
E SE GUARDI IL CIELO  
E' PERCHE' **CREDI ANCORA IN QUALCOSA !****

***BUON NATALE !***